

**per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per "Elaborazione di immagini e raccolta, catalogazione e archiviazione informatica di dati inerenti edifici ed impianti dell'Università degli Studi di Siena, funzionale alla rilevazione e valutazione dei rischi per singola struttura operativa universitaria compreso il rischio derivante da stress lavoro correlato"**

Il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena, in qualità di Committente ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 938/2004-05 del 16.05.2005, valutata la richiesta di stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa presentata dal Presidente del **Centro di Servizio di Ateneo denominato CENTRO PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI (C.U.Pre.L.)** e in esecuzione del D.R. n. 736 del 22.4.2011, rende noto che è Sua intenzione conferire n. 1 (uno) incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il C.U.Pre.L. per la realizzazione del seguente Programma **"Elaborazione di immagini e raccolta, catalogazione e archiviazione informatica di dati inerenti edifici ed impianti dell'Università degli Studi di Siena, funzionale alla rilevazione e valutazione dei rischi per singola struttura operativa universitaria compreso il rischio derivante da stress lavoro correlato"**.

La prestazione oggetto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente avviso è riferita esclusivamente alla specifica attività dettagliatamente descritta nello "schema programma", allegato al presente avviso.

Per l'adempimento dell'attività di lavoro autonomo oggetto del contratto di collaborazione coordinata e continuativa si richiede la seguente professionalità: **collaboratore informatico, con maturata esperienza nel settore dell'elaborazione informatizzata di immagini e nella realizzazione dell'attività di formazione informazione alla sicurezza, come da D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs 109/2009).**

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il collaboratore godrà di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione; al solo fine di garantire la funzionalità della prestazione rispetto all'attività generale svolta nella struttura in cui la prestazione viene resa, le modalità dell'adempimento dovranno essere coordinate con il committente attraverso il Responsabile del progetto BATTISTA GIUSEPPE delegato dal Committente, per garantire il rispetto delle modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto.

Il collaboratore, previa comunicazione obbligatoria al committente, sarà libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti con il contratto di collaborazione stipulato ed in particolare con l'obbligo alla riservatezza; detta attività, inoltre, non dovrà porsi in alcun modo in conflitto di interessi con gli obiettivi propri dell'Università<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Alternativamente, in considerazione della particolare natura dell'incarico oggetto del contratto di collaborazione, può essere prevista nell'avviso una clausola di esclusività dell'attività svolta dal collaboratore; detta esclusività comporterà la corresponsione di una indennità economica aggiuntiva, pari ad almeno il 5% del corrispettivo convenuto, il cui valore dovrà successivamente essere esplicitato nel contratto stesso.

L'attività di collaborazione oggetto dell'incarico avrà la durata di n. 12 mesi, considerando un impegno lavorativo settimanale pari a due giorni.

Il compenso complessivo previsto per l'incarico è fissato in euro 7.876,00, a lordo beneficiario.

Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta.

Ai sensi della Delibera n.2 del Consiglio di Amministrazione del 1.10.2007 non può essere stipulato un contratto [...] di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal committente e dalla origine dei fondi, con coloro che hanno stipulato rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato stipulati dall'Università degli Studi di Siena, prima che siano trascorsi almeno sei mesi dal termine della scadenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato stesso.

Ai sensi della Delibera n.6 del Consiglio di Amministrazione del 21.04.2008 non possono essere stipulati incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, indipendentemente dal committente e dalla origine dei fondi, con coloro che siano stati titolari di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con l'Università degli Studi di Siena, qualora siano relativi a esigenze delle sedi presso cui abbiano svolto la propria precedente attività lavorativa, prima che sia trascorso almeno un anno dal termine dell'attività medesima.

Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno presentare specifica richiesta di partecipazione (rintracciabile al sito internet: [http://www.unisi.it/di2/20080507132429902/Rich\\_partecipazione.doc](http://www.unisi.it/di2/20080507132429902/Rich_partecipazione.doc) o altrimenti disponibile presso CUPreL), allegando il proprio curriculum vitae e quant'altro si ritenga utile in riferimento alla professionalità necessaria per l'adempimento della collaborazione.

La richiesta di partecipazione alla selezione dovrà pervenire all'Ufficio Centro di Servizio di Ateneo denominato CENTRO PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI (C.U.Pre.L.) entro e non oltre il giorno<sup>2</sup>

12 MAG. 2011

La struttura competente provvederà a contattare direttamente il collaboratore individuato nell'atto di scelta motivata.

Unitamente all'atto dell'individuazione del collaboratore destinatario dell'incarico di cui al presente avviso, è data facoltà al Responsabile del progetto, prof. Giuseppe Battista, predisporre, sulla base delle domande pervenute, un ulteriore elenco di soggetti in possesso dei requisiti ritenuti idonei per lo svolgimento di analoghe attività con i quali l'Amministrazione potrà attivare contratti di collaborazione nell'ambito delle Convenzioni stipulate tra il Centro C.U.Pre.L. ed enti esterni all'Università degli Studi di Siena per la durata della convenzione di riferimento.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione del recapito da parte del collaboratore, oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ovvero ad eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

**Ai sensi della delibera della Corte dei Conti n.20/2009, tali contratti rimangono estranei alla previsione normativa che subordinata l'efficacia dell'affidamento dell'incarico al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti (art. 17, comma 30, del D. L. 78/2009, convertito in L. 102/2009), in quanto prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge.**



Il Rettore

<sup>2</sup> Tra la data di pubblicazione dell'avviso e la data dell'individuazione del collaboratore da parte del Committente, devono intercorrere almeno dieci giorni.